

competenza è riservata ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel porto; in tutti gli altri casi, in cui non sono competenti i tribunali consolari d'infliggere pene per reati marittimi, i consoli debbonsi limitare a ricevere le denunce, fare le prime indagini e provvedere alla custodia degli imputati e al loro invio nel Regno quando ne sia il caso.

I capitani ed ufficiali di porto sono competenti a giudicare delle contravvenzioni punibili con pene di polizia, ed inoltre delle seguenti infrazioni alla polizia marittima tassativamente enumerate: bandiera non conforme al modello prescritto; mancanza del giornale nautico, e di oggetti di corredo o di viveri; negligenza del capitano nel compilare il verbale su di un reato; partenza della nave senza biglietto d'uscita; battelli mancanti di licenza; chiatte vaganti e getto di zavorra nei porti; assenza dei piloti; pesca senza licenza; omissione di denuncia d'acquisto di proprietà navale; estrazione abusiva di arene; esecuzione di lavori lungo i canali di sbocco in un porto; contravvenzioni in genere alle norme sul servizio dei porti e delle spiagge.

In caso di conflitto di giurisdizione fra due autorità marittime, su esso decide il tribunale da cui dipendono, e, se dipendono da diversi tribunali, la corte di appello, salvo il ricorso in cassazione; in caso di conflitto fra l'autorità giudiziaria e quella marittima, decide la cassazione.

141. La *competenza per territorio* è determinata dal luogo dove il reato è stato commesso, qualora esso avvenga in territorio dello Stato.

Per i reati commessi a bordo di una nave nazionale in navigazione o all'estero, per la presunzione giuridica che la nave sia una parte del territorio dello Stato di cui legittimamente inalbera la bandiera, son sempre competenti a giudicare le autorità nazionali, e precisamente: l'autorità del luogo del primo approdo nello Stato¹⁾, nel

¹⁾ *Luogo di primo approdo* s'intende quello in cui la nave approda la prima volta dopo la consumazione del reato, non dopo